

ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO 2026/2027**CHI PUÒ FARE DOMANDA E COME SARANNO FORMATE LE GRADUATORIE****SCHEDA UIL SCUOLA****Presentazione delle domande dal 6 al 25 maggio****PREMESSA**

Con il **decreto MIM n. 68 del 22 aprile 2026** vengono disciplinate le modalità di costituzione degli **elenchi regionali** previsti dall'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 297/1994, per l'anno scolastico **2026/2027**.

Potranno presentare domanda i candidati che hanno partecipato a una delle procedure concorsuali bandite dal **1° gennaio 2020** in poi, purché la relativa graduatoria sia stata pubblicata entro il **31 agosto 2025** oppure nel periodo compreso tra il **1° settembre e il 10 dicembre 2025**.

TEMPI E MODALITÀ

La presentazione delle domande avverrà dalle ore 9.00 del 6 maggio alle ore 23.59 del 25 maggio.

I candidati presentano istanza di iscrizione agli elenchi regionali unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it

Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line".

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso: "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive".

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

QUALI CONCORSI SONO CONSIDERATI

Rientrano tra le procedure interessate (posto comune e sostegno), **in ordine di priorità:**

1. concorsi ordinari 2020;
2. concorso straordinario 2020 scuola secondaria;
3. STEM 1;
4. STEM 2;
5. educazione motoria nella scuola primaria;
6. concorsi PNRR 1 2023;
7. concorsi PNRR 2 2024.

PUNTEGGI MINIMI

- Per accedere agli elenchi, con esclusione del concorso straordinario 2020, è necessario aver conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della **prova orale**, pari a **70 punti**.

Per le classi di concorso della secondaria che prevedevano **anche la prova pratica**, il punteggio utile **è dato dalla media tra prova pratica e colloquio**.

- Per il **concorso straordinario 2020**, bandito con DD n. 510/2020, purché il punteggio minimo sia di almeno **56 punti** nella **prova scritta**.

CHI NON RIENTRA

In ogni caso, non possono iscriversi agli elenchi i candidati che siano già titolari di un contratto **a tempo indeterminato o di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo** (GPS I fascia sostegno o concorso PNRR privi di abilitazione),

UNA SOLA REGIONE DI DESTINAZIONE ANCHE PER PIÙ PROCEDURE

Ogni candidato potrà scegliere **una sola regione** di destinazione, ma potrà partecipare **distintamente per ciascuna procedura concorsuale per la quale possiede titolo**. Se il candidato ha titolo **per la stessa classe di concorso o tipologia di posto** attraverso più concorsi, la posizione sarà determinata facendo riferimento alla procedura temporalmente precedente.



Procedure concorsuali per cui si richiede la partecipazione

Il/La Sottoscritto/a richiede di partecipare per le seguenti procedure concorsuali:

☐	CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DEL D.M 205/2023 – D.D.G. 2575/2023 REGIONE PER LA QUALE È STATA SVOLTA LA PROCEDURA: CAMPANIA INSEGNAMENTO/CLASSE DI CONCORSO/POSTO SOSTEGNO: AM48	▼
Punteggio prova orale		95.00
Punteggio prova scritta		72.00
☐	CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 7 DEL D.M 205/2023 – D.D.G. 2575/2023 REGIONE PER LA QUALE È STATA SVOLTA LA PROCEDURA: CAMPANIA INSEGNAMENTO/CLASSE DI CONCORSO/POSTO SOSTEGNO: AS48	▼
Punteggio prova orale		70.00
Punteggio prova scritta		72.00

COME SI SCORRE L'ELENCO

Ogni elenco regionale sarà articolato in due sezioni, utilizzate in questo ordine:

- **prima sezione**, per chi ha svolto il concorso **nella stessa regione** in cui chiede l'iscrizione;
- **seconda sezione**, per chi ha svolto il concorso in **una regione diversa** da quella scelta per l'inserimento.

All'interno di ciascuna sezione, i candidati **saranno graduati** in base alla somma dei punteggi **ottenuti nella prova scritta e nella prova orale**.

Per lo **straordinario 2020**, invece, sarà considerato il solo punteggio della **prova scritta**.

Attenzione: Gli aspiranti saranno ordinati, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, **secondo l'ordine cronologico dei concorsi, considerando la data di pubblicazione del bando.**

- Il primo criterio di ordinamento è quindi la **procedura concorsuale di provenienza**.
- Ciò significa che gli aspiranti non vengono inseriti in un unico elenco indistinto, ma sono ordinati **sulla base dell'ordine cronologico delle procedure concorsuali, tenendo conto della data di pubblicazione del relativo bando.**
- All'interno della **medesima procedura concorsuale** (ad esempio concorso ordinario 2020) viene inoltre operata **una distinzione tra i candidati che hanno svolto la procedura nella stessa regione per la quale è costituito l'elenco regionale e quelli che hanno invece partecipato al concorso in altra regione.** Precedono, infatti, gli aspiranti che hanno svolto il concorso nella medesima regione; solo successivamente vengono collocati i candidati provenienti da altre regioni.
- Esauriti i candidati di una determinata procedura concorsuale, si passa a quelli della procedura successiva, seguendo sempre l'ordine cronologico dei bandi e applicando, anche per ciascuna nuova procedura, la distinzione tra aspiranti che hanno svolto il concorso nella medesima regione e candidati provenienti da altre regioni.

RISERVE DI LEGGE E PREFERENZE

Resta salva l'applicazione delle **riserve di legge** per le categorie protette. Non trovano invece applicazione altre tipologie di riserva, come quelle legate al **servizio civile o al servizio militare volontario.**

Titoli di Riserva

Il/La Sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti titoli di riserva:

- A - SUPERSTITI DI VITTIME DEL DOVERE/INVALIDI O FAMILIARI DEGLI INVALIDI O DECEDUTI PER AZIONI TERRORISTICHE v
- B - INVALIDO CIVILE DI GUERRA v
- C - INVALIDO DI GUERRA v
- D - INVALIDO PER SERVIZIO v
- E - INVALIDO DEL LAVORO O EQUIPARATI v
- M - ORFANO O PROFUGO O VEDOVA DI GUERRA, PER SERVIZIO E PER LAVORO v
- N - INVALIDO CIVILE v
- P - NON VEDENTE O SORDOMUTO v

ISCRIZIONE NEI CENTRI DI COLLOCAMENTO ^

Compilare questa sezione solo nella sezione in cui vengano indicate le riserve nei titoli: B, C, D, E, M, N, P

- ☐ Dichiaro di essere iscritto/a negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n° 68/99, della provincia di

Seleziona la provincia 🔒

Estremi iscrizione all'ufficio di collocamento

Inserire gli estremi di iscrizione all'ufficio di collocamento 🔒

- ☐ Dichiaro di non essere iscritto/a negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n° 68/99, poiché occupato/a alla data di scadenza del bando.

Data e procedura concorsuale in cui è stata presentata in precedenza la certificazione richiesta

Data e procedura concorsuale in cui è stata presentata in precedenza la certificazione 🔒

Particolare attenzione va riservata alla dichiarazione **relativa all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio**: occorre indicare gli estremi dell'iscrizione come **disoccupato** presso il competente ufficio di collocamento oppure dichiarare di non essere più iscritti perché già occupati, specificando in tal caso la data e la **procedura concorsuale in cui la relativa certificazione era stata già presentata**.

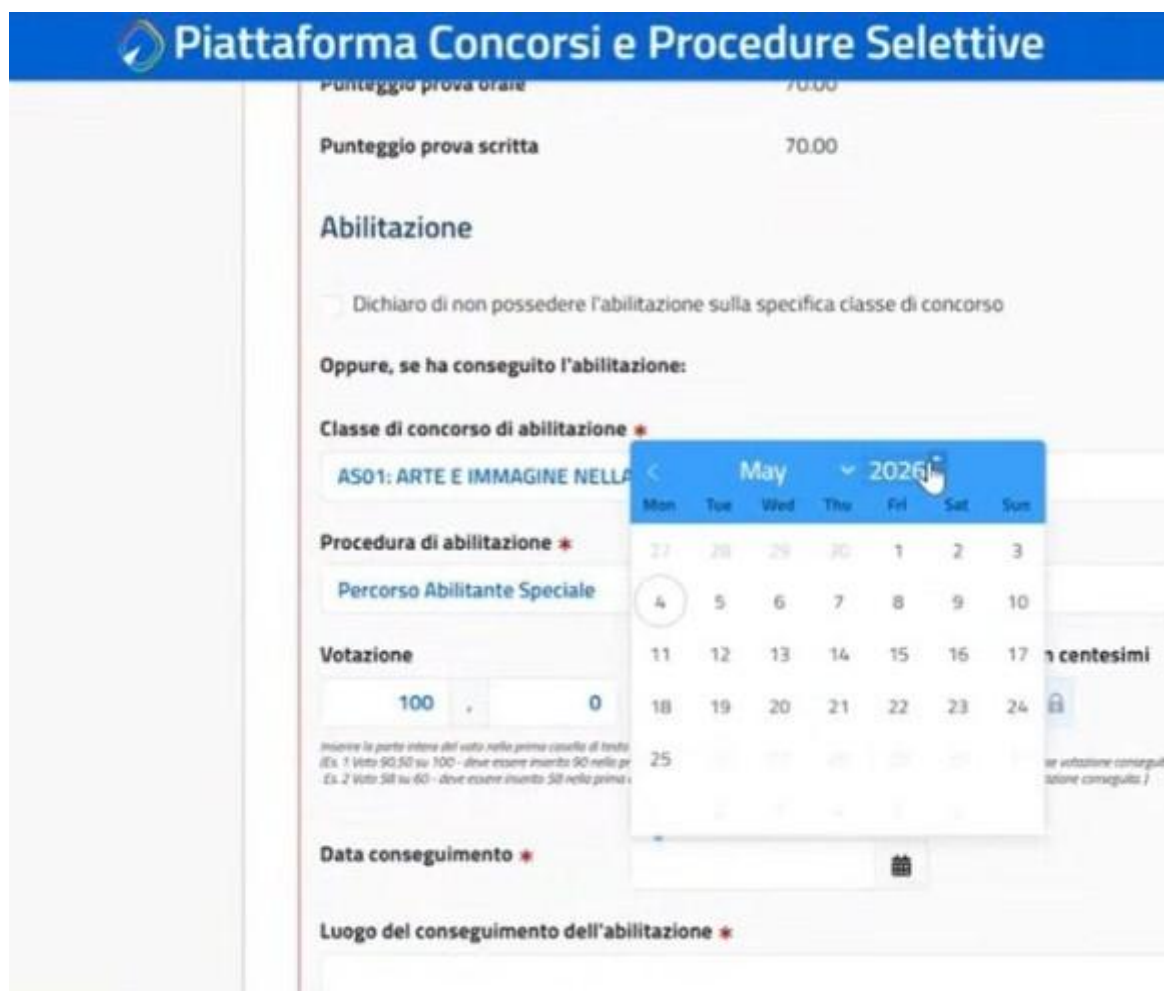
Attenzione: Gli elenchi regionali costituiscono un'unica procedura di reclutamento. Di conseguenza, le riserve si applicano in modo unitario, **senza differenze legate al concorso svolto o alla regione di provenienza**.

È altresì possibile indicare tra le seguenti preferenze:

- | | |
|---|---|
| A - INSIGNITO DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE E AL VALOR CIVILE, QUALORA CESSATO DAL SERVIZIO | ▼ |
| B - MUTILATO O INVALIDO PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO | ▼ |
| C - ORFANO DEI CADUTI O FIGLIO DEI MUTILATI, DEGLI INVALIDI E DEGLI INABILI PERMANENTI AL LAVORO PER RAGIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO O FIGLIO DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI DECEDUTI IN SEGUITO ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 CONTRATTA NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' | ▼ |
| D - AVER PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE CHE HA INDETTO IL CONCORSO, LADDOVE NON FRUISCANO DI ALTRO TITOLO DI PREFERENZA IN RAGIONE DEL SERVIZIO PRESTATO | ▼ |
| E - FIGLI A CARICO | ▼ |
| F - INVALIDO O MUTILATO CIVILE CHE NON RIENTRA NELLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA B) | ▼ |
-
- | | |
|---|---|
| G - MILITARE VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE CONGEDATO SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA | ▼ |
| H - ATLETA CHE HA INTRATTENUTO RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO CON I GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO | ▼ |
| I - AVERE SVOLTO, CON ESITO POSITIVO, L'ULTERIORE PERIODO DI PERFEZIONAMENTO PRESSO L'UFFICIO PER IL PROCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114 | ▼ |
| L - AVERE COMPLETATO, CON ESITO POSITIVO, IL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111, PUR NON FACENDO PARTE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1-QUINQUES, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114 | ▼ |
| M - AVERE SVOLTO, CON ESITO POSITIVO, LO STAGE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 14, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98 | ▼ |
| N - ESSERE TITOLARE O AVERE SVOLTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE CONFERITI DA ANPAL SERVIZI S.P.A., IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26 | ▼ |

INSERIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE PER CHI HA PARTECIPATO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI SENZA ABILITAZIONE

Gli aspiranti che hanno partecipato alla procedura concorsuale per cui chiedono l'inserimento negli elenchi regionali pur essendo inizialmente sprovvisti di abilitazione possono dichiarare, nella domanda, l'eventuale conseguimento del titolo intervenuto successivamente.



QUANDO SI UTILIZZANO GLI ELENCHI REGIONALI

Gli elenchi regionali vengono utilizzati solo dopo l'esaurimento delle ordinarie procedure di assunzione relative al 50% dei posti destinati ai concorsi e, comunque, **prima delle assunzioni straordinarie da GPS I fascia sostegno finalizzate al ruolo.**

In particolare, vengono utilizzati **per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto** quando risultano esaurite:

- le graduatorie dei vincitori dei concorsi;
- le graduatorie degli idonei, comprese le integrazioni previste dalla normativa vigente (il cosiddetto **elenco del 30%**).

ACCETTAZIONE/NON ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

I candidati individuati tramite scorrimento degli elenchi regionali, destinatari di:

- contratto a tempo indeterminato

oppure

- contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (esclusivamente nel caso in cui non siano ancora abilitati),

sono tenuti ad accettare o rinunciare espressamente alla sede assegnata **entro 5 giorni**.

Attenzione:

- L'**accettazione** della sede scolastica assegnata comporta l'impossibilità di partecipare, per il medesimo anno scolastico, alle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato e, più in generale, di ottenere qualsiasi altra tipologia di supplenza.
- La **mancata accettazione** della sede entro i termini previsti è considerata, a tutti gli effetti, rinuncia alla nomina. Ciò determina la decadenza dall'incarico conferito e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale utilizzato per l'assunzione.
- La **rinuncia** non produce effetti sulle altre procedure concorsuali o graduatorie in cui l'aspirante risulti eventualmente inserito, né preclude la possibilità di ottenere incarichi di supplenza da altre graduatorie o procedure.

[Home - UILSCUOLA](#)

[Dove siamo - UILSCUOLA](#)